



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legga Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## Stagione Sportiva 2024/2025

### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### Comunicato Ufficiale N.31/TFT del 10/03/2025

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli il 10/03/2025

ha adottato i seguenti:

#### DISPOSITIVI

Fasc.041

**Componenti:** Avv. Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. M. Iannone; Avv. N. Pomponio; Avv. G. Ciappa, Avv. G. Schiappa.

**Prot. 12356/17 pfi 24-25/PM/rn (Campionato Under 19)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1.- il sig. **Vito Robertazzi**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico San Gregorio: a. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale; b. violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

2.- il sig. **Pasquale Teta**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Atletico San Gregorio: a. violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.; b. violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

3.- il sig. **Robert Basileo**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Atletico San Gregorio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

4. la società **A.S.D. Atletico San Gregorio** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Vito Robertazzi, Pasquale Teta e Robert Basileo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

ritiene di applicare per: il calciatore **Robert Basileo**, tre (3) giornate di squalifica; ed a seguito di patteggiamento: il sig. **Pasquale Teta**, all'epoca dei fatti soggetto dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. **Vito Robertazzi**, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società **A.S.D. Atletico San Gregorio** la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 10.03.2025

Il Presidente C.S.A.T. f.f.  
Avv. E. Russo

**Fasc.063**

**Componenti: Avv. Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. M. Iannone; Avv. N. Pomponio; Avv. G. Ciappa, Avv. G. Schiappa.**

**Prot. 14329/122 pfi 24-25/PM/fb (Campionato 2° Categoria)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

**1. il sig. Keita Sekou Kalil**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Football Club Nocellese: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva

anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Football Club Nocellese, alle gare ASD Football Club Nocellese - ASD San Castrese Calcio del 29 ottobre 2023, ASD Football Club Nocellese – Massercola del 18 febbraio 2024 ed F.C. Cellole Baia Domizia - ASD Football Club Nocellese del 16 marzo 2024, tutte valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per: il calciatore Keita Sekou Kalil, cinque (5) giornate di squalifica;**

**Così deciso in Napoli, in data 10.03.2025**

**Il Presidente C.S.A.T. f.f.**

**Avv. E. Russo**

**Fasc.064**

**Componenti: Avv. Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. M. Iannone; Avv. N. Pomponio; Avv. G. Ciappa, Avv. G. Schiappa.**

**Prot. 14802/120 pfi 24-25/PM/fl (Campionato under 14 - ce)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

**il sig. Carlo Giaccio**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società GT 10 Palla al Centro; per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società GT 10 Palla al Centro, all'incontro GT 10 Palla al Centro – A.S.D. S.S.C. Capua del 12.11.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per: il calciatore Carlo Giaccio, tre (3) giornate di squalifica.**

**Così deciso in Napoli, in data 10.03.2025**

**Il Presidente C.S.A.T. f.f.**

Fasc.065

**Componenti: Avv. Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. M. Iannone; Avv. N. Pomponio; Avv. G. Ciappa, Avv. G. Schiappa.**

**Prot. 14819/106bis pfi 24-25/PM/fm (Campionato under 17 - av)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. **Antonio Pennetti**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Pol. Bagnoli Free Sport; per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Pol. Bagnoli Free Sport, alla gara Pol. Bagnoli Free Sport – Virtus Av. S. Stefano 2013 del 4.3.2024 valevole per il campionato Under 17 Provinciali, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per: il calciatore Antonio Pennetti, tre (3) giornate di squalifica;**

**Così deciso in Napoli, in data 10.03.2025**

**Il Presidente C.S.A.T. f.f.  
Avv. E. Russo**

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.**

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

**Pubblicato in Napoli, lì 10 Marzo 2025**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**